



POLO SCOLASTICO 2 “G. TORELLI”

Liceo Scientifico Statale (corso ordinario e opzione Scienze Applicate)

Sede centrale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)

Sede succursale Fano – Piazzale Marcolini, 15 – 61032 FANO (PU)

Sede staccata Pergola - Via Gramsci, 89 – 61045 PERGOLA (PU)

Segreteria Fano Tel: 0721 800809 - Segreteria Pergola Tel: 0721 735528

Codice fiscale: 81003870417 - Codice iPA: istsc_psp01000g

Codice univoco per la F.E.: UFFGN2 – Sito Web: www.liceotorelli.edu.it

PEO: psps01000g@istruzione.it - PEC: psps01000g@pec.istruzione.it

Spett.le Webup Marketing ADV Srls

Via Cerva 18

20122, Milano

Webup@pec.it

c.a. Angelo Miele

Amministratore Unico

Oggetto: *Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs. 33/2013 - Richiesta informazioni per lo sviluppo dell'applicazione "Scuola punto per punto" da parte della società WebUp Marketing Adv Srls*, assunta a prot. n. 4563 del 09/06/2023 - **provvedimento di parziale accoglimento.**

Il Dirigente

Vista l'istanza in oggetto, assunta a prot. n. 4563 del 09/06/2023;

Visto l'art. 5, cc. 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui “1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”;

Visto l'art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 in base al quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico”;

Vista la delibera ANAC n. 1309/2016 secondo cui “Per quanto concerne la richiesta di informazioni, per informazioni si devono considerare la rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire

Unità Organizzativa Responsabile: Dirigenza

Responsabile: Ing. Raffaele Balzano

Firmato digitalmente da RAFFAELE BALZANO

l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa";

Vista altresì la delibera ANAC n. 430/2016 e, in particolare, l'Allegato 2 contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti per le istituzioni scolastiche;

DISPONE

- Il rigetto della richiesta formulata *sub 1* (Elenco dettagliato delle convocazioni effettuate per personale ATA e docenti, comprensivo di: a. Punteggio di chiamata; b. Tipologia di contratto proposto. c. Durata e periodo del contratto. d. Posizione in graduatoria. e. se ci sono posti vacanti e il relativo numero): tali informazioni non sono in possesso dell'Istituzione Scolastica in quanto le operazioni di assegnazione dei contratti a tempo indeterminato, effettuate dagli uffici dell'Amministrazione, sono determinanti ai fini della successiva assegnazione di contratti a tempo determinato, sempre da parte degli uffici dell'Amministrazione. In ogni caso, per i restanti dati, tale richiesta comporta rielaborazione di dati e informazioni da parte di questa istituzione;
- il parziale accoglimento della richiesta formulata *sub 2* (statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che andranno in pensione nell'anno corrente) poiché essa comporta rielaborazione di dati e informazioni da parte di questa Amministrazione, inoltre il portale Scuola in chiaro, nella sezione relativa a Plessi/Scuole - area Personale, fornisce il dato dei docenti per fascia di età. In considerazione della variabilità della normativa vigente in materia di pensionamenti e dei dati relativi al minimo contributivo e alle deroghe previste per il personale docente, l'Istituzione scolastica non è in grado di fornire un quadro statistico. Alla data odierna risulta comunque il pensionamento, a decorrere dal 01.09.2023, di N. 2 docenti e N. 1 personale ATA;
- il rigetto della richiesta *sub 3* (vicinanza o meno dell'istituto con mezzi di trasporto come bus o treni) poiché essa comporta l'elaborazione di dati disponibili presso altri enti e/o Amministrazioni (Ente locale e aziende di trasporto pubblico);
- l'accoglimento della richiesta *sub 4* (se l'istituto effettua la settimana lunga (Lun – Sab) o la settimana corta (Lun – Ven)): settimana lunga;

Rammentando infine che come precisato a riguardo nelle Linee guida A.N.AC., "L'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione".

È opportuno chiarire, per i soli punti rigettati, che la ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

- l'eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l'amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti;
- le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale;
- la rilevanza dell'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.

Sulla base di quanto sopra e considerato lo scopo unicamente commerciale della richiesta e la difficoltà, come sopra espressa per punti, nel reperire i dati da parte della pubblica amministrazione, tale scopo e tale difficoltà ne definiscono l'irragionevolezza.

L'irragionevolezza della richiesta è manifesta soltanto quando è evidente che un'accurata trattazione della stessa comporterebbe per l'amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione, come evidente in questo caso.

L'istante può presentare richiesta di riesame del presente provvedimento al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il termine di venti giorni, giusto il disposto del c. 6 dell'art. 5 D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente

Ing. Raffaele Balzano

(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/05,
ss.mm.ii e norme collegate)